

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 7 DICEMBRE 1950

(74<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Rimessione all'Assemblea)

« Conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1953-62 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali » (N. 1333) . . . Pag. 682

(Seguito della discussione e approvazione)

« Nuove concessioni in materia d'importazioni ed esportazioni temporanee (sesto provvedimento) » (N. 1335) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	682, 684
LOMBARDO, <i>Ministro del commercio con l'estero</i> . . . . .	682, 683, 684
PIETRA . . . . .	683
RUGGERI . . . . .	683, 684

(Discussione e approvazione)

« Assegnazione dell'ulteriore somma di lire dieci miliardi per l'esecuzione dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri-scuola » (N. 1387):

PRESIDENTE . . . . .	687, 688
JANNUZZI . . . . .	687

PERINI, <i>relatore</i> . . . . .	Pag. 687, 688
PIETRA . . . . .	687
UBERTI . . . . .	687, 688
LANZETTA . . . . .	687
RUGGERI . . . . .	687
FORTUNATI . . . . .	687

« Provvedimenti in materia di imposta generale sulla entrata » (N. 1394-Urgenza):

PRESIDENTE . . . . .	690
TOMÈ, <i>relatore</i> . . . . .	688, 692, 693, 694, 695
FORTUNATI . . . . .	689, 690, 693, 694, 695, 696
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	691, 693, 696
LANZETTA . . . . .	692, 694
ZOLI . . . . .	692, 693, 695
BERTONE . . . . .	693, 694
PERINI . . . . .	694, 695, 696
TAFURI . . . . .	695
RUGGERI . . . . .	696

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Armato, Berlinguer, Bertone, Braccesi, Braitenberg, Buffoni, Ceruti, Fortunati, Giacometti, Lanzetta, Marconcini, Mott, Ottani, Paratore, Perini, Pietra, Pontremoli, Reale Vito, Ruggeri, Sanna Randaccio, Tafuri, Tomè, Uberti, Valmarana, Zannardi, Zoli, Zotta.

Sono presenti altresì l'onorevole Lombardo, Ministro del commercio con l'estero e l'onorevole Castelli, Sottosegretario di Stato per le finanze.

VALMARANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

**Rimessione di disegno di legge all'Assemblea.**

**PRESIDENTE.** Comunico alla Commissione che un decimo dei componenti l'Assemblea ha chiesto, ai sensi del primo comma dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge: « Conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1953-62 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali » (1333), già deferito all'esame ed all'approvazione di questa Commissione, sia invece discusso e votato dal Senato. Pertanto il disegno di legge di cui sopra sarà posto all'ordine del giorno della nostra Commissione in sede referente.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuove concessioni in materia d'importazioni ed esportazioni temporanee (sesto provvedimento) » (N. 1335) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove concessioni in materia d'importazioni ed esportazioni temporanee » (sesto provvedimento).

Come i colleghi ricorderanno, in una precedente riunione furono espressi alcuni dubbi e perplessità, che io ho fatto presenti con lettere ai Ministri competenti. Abbiamo oggi presente a questa riunione il Ministro del commercio con l'estero il quale potrà fornire i necessari chiarimenti. Ricordo che i punti fondamentali di discussione riguardavano l'olio d'oliva, i cascami di seta e il carbone.

**LOMBARDO, Ministro del commercio con l'estero.** Per quanto riguarda l'olio d'oliva debbo ricordare che ne è già consentita la temporanea importazione per vari prodotti (condimenti da minestra, prodotti ittici conservati, ecc.) e che pertanto non sembrava logico rifiutare di estendere la concessione anche per l'olio d'oliva necessario per la preparazione degli antipasti e delle verdure sotto olio, prodotti per i quali siamo in concorrenza con il Portogallo e con la Grecia e per i quali, stante il nostro maggior prezzo, stiamo perdendo quasi tutte le possibilità di esportazione nel nord America e nel Canada.

Per quanto concerne la protezione della produzione nazionale, dico subito che non la vedo compromessa, anche per il fatto che il problema oleario va visto in tutta la sua ampiezza e tutti sanno che la nostra produzione olearia è insufficiente al fabbisogno nazionale. Dobbiamo infatti importare da un terzo a due terzi del fabbisogno a seconda dell'annata olearia, talchè quando si determinano scarsi raccolti i prezzi all'interno salgono ed influiscono su tutti i prodotti che implicano aggiunta di olio. Prima della guerra di Corea, ad esempio, il costo dell'olio tunisino era considerevolmente inferiore a quello dell'olio nazionale, talchè, ove fosse stato necessario aggiungere olio a prodotti ittici o ad altri prodotti manipolati, se ne sarebbe resa indispensabile l'importazione, se si voleva vendere su mercati stranieri ai prezzi internazionali.

Circa la vigilanza osservo che questa è materia di competenza degli organi dipendenti dal Ministero delle finanze; tuttavia debbo dire che la vigilanza è quanto mai oculata, anche se in alcuni casi è probabilmente assai costosa.

Per quanto riguarda il carbone bisogna riferirsi ad una determinata situazione che ha avuto luogo un anno e mezzo fa e della quale noi cerchiamo di prevenire il ripetersi. Si tratta di carbone da distillazione, carbone che noi non possediamo; esiste in Italia il carbone del Sulcis, in Sardegna, che non si presta però alla distillazione, non fosse altro perchè contiene il 6 o 7 per cento di zolfo. In questo momento la differenza di prezzo tra il carbone nostro e quello straniero non è molto sensibile, dato che hanno giocato sul mercato internazionale gli avvenimenti della Corea, ma un anno e mezzo fa era veramente considerevole e si ripercuoteva fortemente sul prezzo del coke. La soluzione di questo problema sta nel far lavorare le cokerie, che non lavoravano a piena capacità, con carboni di importazione per poter restituire ai Paesi fornitori il coke e trattenere il gas e i minuti di coke. Bisogna, quindi, avere la possibilità di fare ciò nel caso che situazioni del genere si presentino nuovamente.

Per quanto riguarda l'importazione dei cascami di seta, se non vado errato, si tratta di una aggiunta e di una modifica alla concessione della importazione temporanea dei ca-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

74ª RIUNIONE (7 dicembre 1950)

scami di seta destinati alla macerazione e alla pettinatura, prevista in altro disegno di legge di recente approvato dal Parlamento. Questa modifica ha lo scopo di consentire, oltre che la macerazione e la pettinatura, anche la filatura dei cascami introdotti. In questo campo da tempi immemorabili a seconda delle situazioni contingenti si sono importate e si importano le struse e le strazze di seta, perchè a seconda della richiesta del mercato internazionale si può presentare la convenienza di lavorare il filato di *schappe* che è tratto appunto dai cascami. Ora, da una produzione di circa 2 milioni di chilogrammi di tutti i tipi di cascami connessi con la materia serica si è passati a 500.000 chili circa. Naturalmente la scarsità di prodotti del genere, messa in relazione alla richiesta sui mercati internazionali, determina un aumento del prezzo interno talchè non si può esportare il filato. Allora si pone il problema dell'attrezzatura per la macerazione, la pettinatura e la filatura, attrezzatura che lavora ora ad una capacità assolutamente inferiore al massimo. Per questo noi cerchiamo anche in questo settore di favorire la fabbricazione di prodotti il cui collocamento all'estero potrà dare notevole beneficio valutario ed un maggiore impiego di mano d'opera.

PIETRA. Questi filati e tessuti di seta ottenuti dai cascami importati dall'estero vanno all'estero come produzione italiana, che è quella più ricercata, e mi sembra che così facciano concorrenza alla nostra produzione.

LOMBARDO, *Ministro del commercio con l'estero*. Per quanto riguarda i prodotti tratti dai cascami di seta, mentre quaranta anni or sono l'Italia era il Paese che forniva su tutti i mercati internazionali il pettinato di seta, da trenta anni a questa parte la supremazia è stata assolutamente perduta dall'Italia, e questa produzione — eccetto per il *bourrette* che ancora viene abbondantemente filato in Italia — è diventata ormai appannaggio di altri Paesi, specialmente degli Stati Uniti e della Francia. Ora, all'estero, questo prodotto non viene presentato come un prodotto italiano: gli impianti giapponesi, cinesi e gli stessi impianti italiani da molti anni a questa parte lavorano soprattutto per l'esportazione all'estero, ma non con caratteristiche proprie;

il filato italiano che deriva da bozzoli della Turchia, per esempio, o da struse della Cina o del Giappone o da struse interne, viene ad essere un prodotto di carattere squisitamente internazionale e questo perchè la strusa che deriva da alcune qualità di bozzoli, quando viene macerata e trasformata in filati è sempre perfettamente uguale, sia che essa provenga dalla Cina o dalla Siria o dall'Italia. Il fatto però che all'interno la produzione nostra è assolutamente insufficiente per poter consentire un prezzo che si adegui alla situazione internazionale fa sì che le attrezzature per la pettinatura e la filatura di *schappe* siano costrette o a rinunciare a lavorare o, altrimenti, a fare prezzi che non hanno la possibilità di affermarsi sui mercati internazionali.

PIETRA. Si tratta in sostanza di un'importazione molto modesta, di 6.000 chilogrammi, mi pare, per nove mesi. Ora, non vorrei che questa importazione modesta servisse esclusivamente allo scopo di influire sui prezzi del mercato.

LOMBARDO, *Ministro del commercio con l'estero*. La modestia della cifra è data soltanto dalla qualità del prodotto per il quale occorrono determinati tipi di struse e che non consente di usare struse di produzione interna. È una materia puramente tecnica questa e in cui non giuoca affatto la produzione nazionale.

PIETRA. Un'ultima osservazione: ho trovato che, oltre ad una temporanea importazione, vi è un'importazione permanente di cascami in notevoli quantitativi; mi pare che si arrivi ai 15.000 chilogrammi. Vorrei sapere il perchè di questa forma di importazione.

LOMBARDO, *Ministro del commercio con l'estero*. Sotto la denominazione di cascami di seta sono compresi vari tipi derivanti dal prodotto grezzo, dalla macerazione, pettinatura, filatura e tessitura. L'importazione permanente riguarda tipi che noi non abbiamo e che costituiscono materia prima a volte indispensabile anche nel campo della difesa perchè servono, tra l'altro, per fabbricare i sacchetti di custodia per armi da fuoco.

RUGGERI. Per quanto riguarda la temporanea importazione di carbon fossile e la riesportazione del coke in pezzatura, osservo che come quantità minima ammessa all'importa-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

74ª RIUNIONE (7 dicembre 1950)

zione temporanea nel disegno di legge è stabilita la cifra di chilogrammi 1.000, mentre è noto che il carbone si confeziona in vagoni completi.

LOMBARDO, *Ministro del commercio con l'estero*. Tutte le cifre fanno parte di una formula che si segue da tempi immemorabili, ma naturalmente non rispecchiano l'effettiva quantità da importare. Questa temporanea importazione di carbon fossile da essere sottoposto a distillazione ha il fine precipuo di consentire il massimo sfruttamento della capacità produttiva delle cokerie.

RUGGERI. Per quanto concerne i telai di autoveicoli o *chassis*, vorremmo sapere per quale motivo ne viene consentita la temporanea importazione dal momento che la nostra industria sta sul mercato internazionale con gli stessi prezzi dell'industria straniera.

LOMBARDO, *Ministro del commercio con l'estero*. Non è affatto vero che sul mercato

internazionale le nostre macchine si presentino allo stesso prezzo delle macchine straniere. I nostri prezzi sono maggiori, sia nei confronti delle macchine inglesi e americane, che nei confronti delle macchine francesi e persino di quelle prodotte dalla Simca su licenza della Fiat. Fornendo alle nostre carrozzerie *chassis* a minor costo esse possono riuscire a lavorare a prezzi di mercato internazionale e ad esportare prodotti che già sono apprezzati per il buon gusto che li distingue.

PRESIDENTE. Faccio presente ai colleghi che le lettere che ho ricevuto dai Ministri delle finanze e dell'industria e commercio, in risposta alle mie domande di chiarimento, dicono in sostanza quello che è stato largamente esposto dal ministro Lombardo. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passo a dare lettura degli articoli:

## Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. - Acciaio in fili e in dischi . . . . .	Per la fabbricazione di lana di acciaio	Kg. 100	1 anno
2. - Amianto greggio . . . . .	Per essere trasformato in fili e cordami, fili fini ad incandescenza, cartoni di amianto e gomma, cartoni di amianto, tessuti di amianto ed altri lavori di amianto.	Kg. 100	1 anno
3. - Bismuto (metallo) . . . . .	Per la produzione di sali di bismuto (carbonato, salicilato, ecc.).	Kg. 100	6 mesi
4. - Carbone fossile . . . . .	Per essere sottoposto alla distillazione e, quindi, riesportato in tutto o in parte sotto forma di derivati della distillazione stessa (coke in pezzatura e polvere, catrame, gas e acque ammoniacali).	Kg. 1000	1 anno

## V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

74ª RIUNIONE (7 dicembre 1950)

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
5. - Cellulosa . . . . .	Per la fabbricazione di laminato trasparente di viscosa « cellophane » e relativi manufatti.	Kg. 100	1 anno
6. - Minerali cupriferi (calcopirite, cementi di rame, fanghi cupriferi, ecc.).	Per l'estrazione del rame in essi contenuto.	Kg. 1000	1 anno
7. - Monostirolo . . . . .	Per essere trasformato in polistirolo.	Kg. 100	1 anno
8. - Olio di oliva e di semi (nei limiti del contingente stabilito all'articolo 3 del regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1223, convertito in legge con la legge 11 gennaio 1934, n. 74).	Per la preparazione degli antipasti e delle verdure sott'olio.	Kg. 100	6 mesi
9. - Rame, zinco, stagno, in pani o in rottami.	Per essere trasformati, in lega fra loro o con altri metalli, in semilavorati.	Kg. 500	1 anno
10. - Rame in lega con alluminio ed altri metalli (lega AMPCO con rame in prevalenza ponderale) in placche fuse, pani, ecc.	Per essere trasformati in semilavorati.	Kg. 500	1 anno
11. - Rottami di ferro o di acciaio. . .	Per essere trasformato in getti di acciaio di prima fusione.	Kg. 1000	1 anno
12. - Semolino di grano duro. . . . .	Per la fabbricazione di pasta e di altri prodotti alimentari.	Kg. 500	4 mesi
13. - Telai di autoveicoli ( <i>chassis</i> ) .	Per essere carrozzati.	Illimitata	6 mesi
14. - Tessuti di cotone tipo <i>popeline</i> (rigati fantasia, contenenti in catena o in trama fili tinci; oppure lisci, con armatura di semplice tela o di raso; od operati per effetto di <i>rabier</i> o di <i>jacquart</i> ).	Per essere sottoposti alla mercerizzazione e o al procedimento chimico di irrestrictibilità denominato <i>permaskrunk</i> e o a finissaggio (concessione valevole fino al 31 dicembre 1950).	Kg. 50	1 anno
15. - Tessuti di juta . . . . .	Per il rivestimento di cavi e di conduttori elettrici.	Kg. 100	2 anni
16. - Tessuti di lana (feltri) . . . . .	Per la fabbricazione di palle da tennis (concessione valevole fino al 31 dicembre 1951).	Kg. 25	1 anno

(È approvato).

## Art. 2.

Alle merci ammesse alla esportazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella II, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la temporanea esportazione	Quantità minima ammessa alla esportazione temporanea	Termine massimo per la reimportazione
Filati di lana di vario tipo . . . . .	Per essere sottoposti al trattamento di irrestringibilità (concessione valevole fino al 31 dicembre 1950).	Kg. 100	6 mesi
Tessuti di cotone tipo <i>popeline</i> (rigati fantasia, contenenti in catena o in trama fili tinti; oppure lisci, con armatura di semplice tela o di raso, od operati per effetto di <i>ratier</i> o di <i>jacquart</i> ).	Per essere tinti, mercerizzati, sottoposti a procedimenti meccanici di irrestringibilità denominati « sanforizzazione » o <i>rigmel finish</i> o altrimenti rifiniti (concessione valevole fino al 31 dicembre 1950).	Kg. 100	6 mesi

(È approvato).

## Art. 3.

La concessione d'importazione temporanea dei cascami di seta, per essere macerati e pettinati, è così modificata:

« Cascami di seta per essere macerati, pettinati e filati (concessione valevole fino al 31 dicembre 1951) ».

(È approvato).

## Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

74ª RIUNIONE (7 dicembre 1950)

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Assegnazione dell'ulteriore somma di lire dieci miliardi per l'esecuzione dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri-scuola** » (N. 1387).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Assegnazione dell'ulteriore somma di lire 10 miliardi per l'esecuzione dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri-scuola ».

Do la parola all'onorevole Jannuzzi, rappresentante della 10ª Commissione (Lavoro e previdenza sociale) che era chiamata ad esprimere il suo parere su questo disegno di legge.

JANNUZZI. Il parere della 10ª Commissione permanente è favorevole senz'altro al disegno di legge, ed anzi la Commissione stessa fece passi diretti presso il Ministro per ottenere l'assegnazione di cui trattasi.

PERINI, *relatore*. Anche per l'esercizio 1950-51, come già nei due esercizi precedenti, si trovano stanziati 10 miliardi per l'esecuzione dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri-scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, modificata con la legge 24 aprile 1950, n. 259. Tali stanziamenti hanno consentito l'istituzione di corsi professionali in funzione o autorizzati in numero di 1.500 e altrettanti cantieri-scuola, con una occupazione complessiva di un numero di allievi che si aggira sui 150.000. Ma presso il Ministero del lavoro giacciono richieste di istituzioni di corsi e di cantieri per un totale di spesa che si presume raggiungerebbe gli 80 miliardi. L'avvicinarsi della stagione invernale e le condizioni della disoccupazione consigliano un nuovo sforzo che personalmente augurerei anche più notevole ed efficiente. Si propone così una ulteriore assegnazione di 10 miliardi, che viene a raddoppiare le possibilità attuali. Risultando regolare la copertura, il vostro relatore propone l'approvazione del disegno di legge.

PIETRA. Vorrei fare una raccomandazione e cioè che questi miliardi siano soprattutto concessi ai cantieri-scuola di rimboschimento e di lavoro, anzichè ai corsi di addestramento professionale, ossia che si diano i sussidi a quelle scuole che hanno già una attrezzatura

rispondente alle esigenze dell'istruzione professionale. Infatti, se i fondi venissero destinati a certe scuole che si tengono in Comuni molto piccoli ci sarebbe una improduttiva dispersione di contributi.

PRESIDENTE. Non mancherò di fare argomento di una lettera al Ministro competente quanto ha detto il senatore Pietra.

UBERTI. Anch'io sono d'accordo con quello che è stato detto dall'onorevole Pietra, però faccio presente che i cantieri di rimboschimento sono diffusi soprattutto nei piccoli paesi. Ora, nei cantieri-scuola sono compresi anche i cantieri di rimboschimento?

PRESIDENTE. Non c'è dubbio di sorta su questo.

LANZETTA. Io vorrei raccomandare che questi cantieri siano veramente formativi. Ho avuto occasione di visitarne qualcuno e vi ho trovato persino avvocati e comunque giovani che non c'entravano affatto e che non facevano nulla.

RUGGERI. Purtroppo in tutti i lavori pubblici sta avvenendo un vero scandalo, e le somme non sono distribuite in relazione alla maggiore o minore disoccupazione. Sappiamo che è il Ministro competente che personalmente fa le assegnazioni di questi lavori. Gli uffici regionali del lavoro compilano i loro piani, gli impiegati perdono molto tempo per fare questi piani, ma poi tutto finisce sul tavolo del Ministro ed è il Ministro che sceglie a seconda delle pressioni e delle opportunità politiche quali sono i Comuni e le località cui devono essere destinati i fondi.

PRESIDENTE. Gli inconvenienti con ragione segnalati dal senatore Ruggeri vanno presi in attenta considerazione. È il criterio oggettivo della situazione della disoccupazione che deve imporsi a tutti gli altri criteri nella distribuzione dei fondi.

RUGGERI. Ricordo, per esempio, che l'Amministrazione di Ancona ha presentato quattordici progetti e che nemmeno per uno di essi è riuscita ad ottenere il necessario stanziamento. Normalmente, poi, quando i fondi vengono assegnati, il Ministro ne dà comunicazione telegrafica al locale segretario della Democrazia cristiana o addirittura al parroco.

FORTUNATI. Questo è un problema di carattere generale. Ogni qualvolta si tratta

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

74ª RIUNIONE (7 dicembre 1950)

di erogazione di fondi pubblici bisogna pretendere dai Ministri responsabili che le comunicazioni di queste erogazioni, che incidono sul bilancio dello Stato e che sono fatte attraverso lo sforzo di tutti i contribuenti italiani, non siano dirette ad organi privati o ad organi di partito.

PRESIDENTE. Farò oggetto di una lettera ai Ministri competenti le osservazioni che sono state fatte. Se nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale e do lettura degli articoli:

## Art. 1.

È autorizzata l'ulteriore assegnazione di lire 10 miliardi per le spese relative all'esecuzione dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri-scuola, in attuazione della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificata dalla legge 24 aprile 1950, n. 259.

Detta somma verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1949-50.

(È approvato).

## Art. 2.

All'onere derivante dal disposto del precedente articolo 1 sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 10 agosto 1950, n. 658, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1949-50 (8° provvedimento).

(È approvato).

## Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

UBERTI. Penso che, data l'urgenza di questa legge, sarebbe opportuno aggiungere un articolo 4 che stabilisca la sua entrata in vigore dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione. Vorrei anche raccomandare che il disegno di legge venga trasmesso con la massima sollecitudine alla Camera dei deputati.

Propongo perciò un articolo 4 che dovrebbe essere così formulato: « La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

PERINI, *relatore*. Dichiaro di accettare l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Uberti, dato il carattere di assoluta urgenza di questa legge.

PRESIDENTE. Se nessuno dei colleghi fa osservazioni, pongo in votazione l'articolo 4 proposto dal senatore Uberti che è così formulato:

## Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Provvedimenti in materia di imposta generale sulla entrata** » (N. 1394-Urgenza).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in materia di imposta generale sulla entrata ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tomè.

TOMÈ, *relatore*. Con la legge 7 gennaio 1949, n. 1, si riduceva dal 3 al 2 per cento l'aliquota dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti tessili di più largo consumo elencati in una specifica tabella, nonchè per tutti gli atti economici in relazione ai quali l'imposta generale sull'entrata doveva essere pagata in abbonamento in base al volume degli affari. Questa riduzione dal 3 al 2 per cento venne

limitata in via di esperimento alla durata di un anno. Siccome l'esperimento si proflava con esito favorevole, con altra legge del dicembre 1949 si dispose la proroga per un altro anno. Oggi l'anno sta per scadere con il 31 dicembre prossimo. Siccome il secondo anno di esperimento ha convalidato le favorevoli risultanze del primo anno, il Ministero delle finanze intende rendere stabile ciò che era stato fissato in via di esperimento e perciò con il disegno di legge sottoposto ora al nostro esame si dispone che a tempo indeterminato valga l'applicazione dell'aliquota del 2 per cento sui prodotti tessili elencati in una tabella annessa al disegno di legge, nonchè per gli atti economici per i quali si paga l'imposta generale sull'entrata in abbonamento in base al volume degli affari. Questo è lo scopo fondamentale del disegno di legge.

In occasione di questa stabilizzazione della aliquota ridotta e in vista anche delle esperienze fatte, si proposero con il disegno di legge delle modifiche alla situazione preesistente. Le modifiche sostanzialmente sono tre.

Con una prima modifica si ammettono alla esenzione dell'imposta generale sulla entrata i filati i quali vengono venduti all'industria per la trasformazione in filati cucirini o altrimenti preparati per la vendita al minuto, ovvero nella produzione di filati binati, torti o ritorti di seta o di fibre tessili artificiali e sintetiche. Per comprendere questa innovazione bisogna premettere che gli atti commerciali relativi ai filati che vengono ceduti alle industrie per la trasformazione in tessuti sono stati esonerati dalla imposta generale sulla entrata con i provvedimenti precedentemente accennati. Ora, si è ritenuto che la cessione dei filati alle industrie per la trasformazione in tessuti sia analoga alla cessione dei filati per la trasformazione in cucirini o in ritorti di seta o di altre fibre tessili, cioè si è trovato che la destinazione di questi filati ad un prodotto finito, che sostanzialmente si diversifica dal filato stesso, si abbia sia nel caso che come prodotto finito si consideri il tessuto sia nel caso che come prodotto finito si consideri il cucirino.

Una seconda innovazione è contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo 2, per il quale i filati che provengono dall'importazione sono

sottoposti all'imposta nella misura dell'1 per cento. Per comprendere questa norma bisogna tener presente che i filati prodotti in Italia e che vengono passati alle industrie per la lavorazione dei tessuti hanno già pagato un tributo, perchè le materie prime costituenti il filato vengono colpite. Ora questa imposta pagata sulle materie prime determina già un certo aumento di prezzo nel filato di produzione nazionale. Viceversa, il filato che proviene dall'estero non ha pagato praticamente imposte, e se ad esso si fa lo stesso trattamento del filato di produzione nazionale destinato alla lavorazione dei tessuti, finisce col non pagare alcuna imposta sulla entrata. Da ciò un minor costo del filato proveniente dall'estero in confronto di quello prodotto in Italia. Per ovviare a questa disparità di costi si propone appunto di applicare un'imposta dell'1 per cento a carico del filato di importazione a compenso dei tributi che il filato prodotto in Italia ha già corrisposto allo Stato.

Vi è infine una terza innovazione, ed è la estensione dell'aliquota del due per cento di imposta generale sull'entrata a tutti gli atti economici i quali pagano l'imposta in abbonamento in base al volume degli affari. Nelle disposizioni di legge preesistenti si era ommesso di includere alcune categorie fra quelle che beneficiano di questa riduzione di imposta, e precisamente le categorie degli autonoleggiatori da piazza e da rimessa, degli spedizionieri, degli agenti di cambio, eccetera. Con la disposizione di cui all'articolo 4 del disegno di legge in esame si crea una norma di carattere generale, per cui tutte quelle categorie che sono sottoposte al pagamento della imposta in abbonamento in base al volume degli affari pagano l'imposta stessa con l'aliquota del due per cento.

**FORTUNATI.** Nell'ultima discussione che si è avuta in Aula sulla perequazione tributaria, proprio per iniziativa del nostro Presidente, la maggioranza del Senato ha votato un ordine del giorno nel quale era affermato il principio che si dovesse tendere alle eliminazione di tutto le varie forme, oggettive e soggettive, di esenzioni tributarie. Ritengo quindi che ci sia preclusa la discussione di questo disegno di legge con il quale si stabiliscono nuove condizioni oggettive e soggettive di esenzione.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

74ª RIUNIONE (7 dicembre 1950)

PRESIDENTE. Per la precisione, devo dire all'onorevole Fortunati che non sono stato l'autore di quell'ordine del giorno e ricordo che esso riguardava essenzialmente le esenzioni venticinquennali per gli immobili anche agli effetti della finanza locale.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, i principi affermati dal Senato in seduta plenaria non possono essere da noi dimenticati in sede di Commissione e noi siamo impegnati al rispetto dell'ordine del giorno che la maggioranza del Senato ha votato.

Ma vi è un secondo punto. Noi ci troviamo di fronte ad un tributo che nel quadro del sistema tributario italiano, costituisce, in termini relativi e in termini di graduatoria dei tributi, la maggiore fonte di entrata. Ebbene, onorevoli colleghi, io mi domando perchè si sia portato in Assemblea la modifica dell'aliquota dell'imposta complementare progressiva sul reddito e si porti invece in sede deliberante di Commissione la modifica dell'aliquota dell'imposta generale sull'entrata. Non si tratta infatti di un provvedimento di proroga di una situazione legislativa, ma di un provvedimento che innova per quanto riguarda la imposta generale sull'entrata, sia in tema di basi imponibili, sia in tema di aliquote di imposizione.

Ma vi sono anche altre considerazioni che mi rendono perplesso. Ad esempio, vi è a mio avviso una contraddizione tra la legittimazione che si vorrebbe dare alle esenzioni oggettive e soggettive delle materie destinate o alla produzione di tessuti o alla produzione di cuccini e l'ultimo comma dell'articolo 2. Infatti la legittimazione consisterebbe nel fatto che, contemporaneamente all'esenzione di queste basi imponibili ai fini dell'imposta generale sull'entrata si è manifestato un inasprimento dell'imposta erariale di fabbricazione. Le merci però che entrano in Italia, destinate alla stessa produzione, sono sottoposte ad un tributo — dazio doganale — che è in definitiva, nel quadro scientifico e politico economico concreto, il corrispettivo dell'imposta di fabbricazione. O esiste questa analogia, e allora l'ultimo comma dell'articolo 2 non ha ragione di essere, o, se questa analogia non sussiste, perchè si stabilisce l'aliquota dell'uno per cento e non del due per cento per le merci importate?

Seconda considerazione di merito. Leggendo la relazione ministeriale mi sembra di aver capito che le esenzioni oggettive e soggettive contenute nei precedenti provvedimenti, come le esenzioni ulteriori che ora vengono proposte, sono legate al tipo particolare del processo produttivo e al fine di evitare sperequazioni che sussisterebbero tra settore e settore economico se anche la fase del trapasso della materia prima, se ho ben capito, alle industrie tessili, fosse assoggettata all'imposta generale sull'entrata. Io ritengo però, onorevoli colleghi, che un'analisi approfondita dei processi economici nei vari settori di mercato ci porterebbe certamente ad individuare altri settori in cui si manifestano condizioni analoghe a queste. Quindi io ritengo che nel momento stesso in cui si sono determinate queste esenzioni, per evitare — si dice — sperequazioni, in realtà si sono formate situazioni differenziali tra settori economici che operano in condizioni analoghe.

Infine, ultima considerazione di merito, l'articolo 4 richiama alla nostra attenzione uno degli aspetti più delicati di questo tributo: l'imposta generale sull'entrata, infatti, è riscossa parte a tariffa e parte in abbonamento. Io mi sono occupato della questione per alcuni prodotti per i quali la riscossione dell'imposta generale sull'entrata avviene in occasione della esazione dell'imposta di consumo, come i vini e la carne. L'anno scorso si presentarono da me, nella mia veste di assessore comunale, diversi industriali bolognesi e alcune Commissioni interne. Commissioni interne ed industriali imputavano quasi al comune di Bologna, il quale intende riscuotere l'imposta di consumo, la responsabilità dei disagi aziendali, in quanto nei confronti delle loro aziende veniva ad essere determinato, in sede di imposta generale sull'entrata, un carico tributario che metteva le aziende stesse nella impossibilità di mantenere prezzi concorrenziali nei confronti di stabilimenti similari i quali, situati in altri comuni e in altre provincie, non presentavano, malgrado volumi di attività uguali od anche superiori, identici carichi tributari. Io mi sono informato della situazione e in un primo tempo mi sono limitato a denunciare la situazione ai Prefetti delle provincie e alle Intendenze di finanza. Silenzio! Allora mi

sono rivolto direttamente al Ministro chiedendo che intervenisse, ma che non intervenisse scrivendo: intervenisse mandando delle ispezioni rapide ed improvvise in stabilimenti specificati. Le ispezioni hanno dato risultati positivi ed hanno condotto all'accertamento di decine di milioni di evasione all'imposta generale sull'entrata. Ho qui la lettera del Ministro che mi ringrazia della segnalazione e mi invita a farne altre.

Lo spunto vuol significare qualcos'altro: vuol significare che in questi ultimi tempi, in realtà, noi assistiamo alla dilatazione dell'abbonamento come metodo di riscossione dell'imposta generale sull'entrata; e questa dilatazione dell'abbonamento accentua le evasioni e determina situazioni sempre più sperequate tra gruppi di contribuenti. Il fatto, quindi, che con l'articolo 4 noi estendiamo la riduzione dell'aliquota a tutti i contribuenti dell'imposta generale sull'entrata per i quali la riscossione è effettuata a mezzo di abbonamento significa aggiungere sperequazione a sperequazione; perchè, se già con l'abbonamento nasce la sperequazione e per di più a questa situazione sperequata si dà anche l'agevolazione della riduzione dell'aliquota, io mi domando che cosa vogliamo perequare. Si vuole che questo tributo sia riscosso tutto in abbonamento? E allora riscuotiamolo tutto in abbonamento. Si vuole che sia riscosso tutto a tariffa? E allora riscuotiamolo tutto a tariffa; ma non si debbono creare queste situazioni paradossali.

Noi domandiamo, insomma, che prima di prendere decisioni in materia, la 5ª Commissione del Senato sia messa in condizione di conoscere a fondo la situazione, i propositi e gli obiettivi del Governo. Capisco che siamo al 7 dicembre e che non ci restano molte sedute per esaminare il problema; faccio perciò una proposta formale e cioè che oggi la 5ª Commissione, data la ristrettezza dei termini, sia chiamata soltanto a prorogare la situazione legislativa in atto, e non ad innovare affrettatamente in una materia estremamente delicata.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non so se ho bene compreso le eccezioni sollevate dall'onorevole Fortunati, ma non vedo in questo provvedimento innovazioni

talì da destare le preoccupazioni che sono state prospettate. In sostanza, il regime generale delle imposizioni sui tessuti è noto. Siccome ad un certo momento, precisamente nel 1948, è stata introdotta nei confronti dei tessuti una imposta speciale di fabbricazione, imposta che successivamente è stata anche aumentata per perequare il regime generale dei tessuti, si è considerata l'opportunità di ridurre l'aliquota dell'imposta generale sulla entrata. Quindi non si tratta di esenzione, indipendentemente da ogni interpretazione che si possa dare all'ordine del giorno votato dal Senato, si tratta di stabilire un regime adeguato alle particolari capacità contributive di questo settore. Le modificazioni contenute nell'attuale disegno di legge non sono altro che modificazioni di dettaglio che l'esperienza ha suggerito. Per quanto riguarda il settore dei tessuti, si è considerata particolarmente la situazione in cui venivano a trovarsi quelle industrie che non lavorano a ciclo completo di fabbricazione. Così nel caso che il filato non venga prodotto direttamente dal produttore di cucirini, si è pensato di dichiarare non assoggettabile all'imposta sulla entrata la materia prima che venisse usata per la produzione di questi filati.

Per quanto riguarda poi la disposizione dell'articolo 4, che stabilisce l'aliquota del 2 per cento per tutti coloro che si giovano del pagamento in abbonamento, si tratta di una evidente disposizione di perequazione. Mentre con la legge precedente venivano precisate, con decreto ministeriale, le categorie che beneficiavano di questa aliquota ridotta in seno alla stessa grande categoria di coloro che si giovavano dell'esazione in abbonamento, con questa disposizione viene stabilito che a tutti coloro che pagano l'imposta sull'entrata in abbonamento si applica senza distinzione la aliquota del 2 per cento.

Non si tratta qui di risolvere il problema della diffusione del sistema dell'abbonamento, che rappresenta un compromesso tra teoria e realtà. Ci sono determinati operatori economici per i quali non è possibile la tassazione diretta. Ecco quindi la necessità dell'abbonamento che può rappresentare talvolta anche un sacrificio maggiore da parte del contribuente perchè, dovendosi stabilire una cifra media

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

74ª RIUNIONE (7 dicembre 1950)

di affari, può alcune volte concordarsi una cifra inferiore, altre volte una cifra superiore al reale. Quindi ecco la necessità di addivenire ad una aliquota attenuata, che tenga conto di queste eventuali sperequazioni.

In sostanza le modifiche non sono tali che, a mio modo di vedere, possano involgere una discussione sui principi fondamentali del tributo. Si tratta — ripeto — di modifiche di dettaglio suggerite dall'esperienza di questi anni, mentre lo spirito generale dell'attuale provvedimento non è altro che quello di prorogare delle disposizioni precedenti, con delle piccole modificazioni che possono essere accettate senz'altro.

TOMÈ, *relatore*. Non credo che sia il caso di impostare qui un problema di politica tributaria generale, così come vorrebbe il collega Fortunati, perchè il disegno di legge in esame conferma un regime fiscale già in atto e le variazioni sono di modesta entità.

Il collega Fortunati ha affermato tra l'altro, a proposito dell'introduzione dell'imposta dell'uno per cento sui filati importati dall'estero, che si dovrebbe operare attraverso la tariffa doganale e non attraverso disposizioni specifiche sull'imposta sull'entrata. Ora, non sono in questo momento in grado di stabilire se la tariffa doganale possa attualmente rispondere alla necessità di equilibrare il costo del filato che si importa al costo del filato che si produce in Italia; certo che la richiesta dell'introduzione dell'1 per cento di imposta è partita dalle categorie interessate e poggia su dati obiettivi, il che mi fa ritenere che la tariffa doganale, forse per la sua eccessiva stabilità e genericità, non sia in grado di operare quel riequilibrio che si rende necessario in questo campo. Faccio osservare che in sostanza si tratta di un provvedimento perequativo nel senso di mettere sullo stesso livello operatori economici appartenenti ad una stessa categoria. Non vi è alcun elemento di carattere morale, giuridico o di indole generale che si opponga a questa perequazione.

Anche per la riduzione dell'aliquota al 2 per cento, prevista nell'articolo 4, si tratta di una estensione a categorie che già dovevano essere comprese nel provvedimento precedente e quindi di una perequazione.

Perciò propongo che la Commissione respinga la proposta del collega Fortunati e passi all'esame degli articoli.

LANZETTA. Faccio notare che lo stesso Sottosegretario e il relatore non mettono in dubbio che innovazioni ci siano: dicono solo che non sono di rilevante portata. Quindi si innesta un problema di innovazioni in un problema di proroga.

La proposta dell'onorevole Fortunati mi sembra saggia: proroghiamo per evitare soluzioni di continuità ed affrontiamo gli altri problemi con maggiore ponderazione.

ZOLI. Vediamo in concreto la questione. Ci sono modificazioni, delle quali dobbiamo vedere quale sia opportuna e quale inopportuna. Questo mi pare l'esame da farsi; e non dire che, trattandosi di un provvedimento di proroga, non si possono prendere in considerazione modificazioni particolari.

È solo in sede di esame degli articoli che potremo dire se conviene per una parte lasciare le cose come sono e invece per altre parti introdurre innovazioni. Potremo respingere anche tutte le innovazioni se ci persuaderemo della esattezza delle argomentazioni del senatore Fortunati.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti la proposta dell'onorevole Fortunati di prorogare *sic et simpliciter* la legge 29 dicembre 1949, n. 955, che viene a scadere con il 31 dicembre 1950 e rinviare la discussione delle modifiche. Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Passiamo allora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti tessili elencati nella tabella allegata *A* alla presente legge, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 2 per cento dell'entrata imponibile.

La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei detti prodotti.

(È approvato).

#### Art. 2.

Non costituisce entrata imponibile la vendita dei filati elencati nella tabella allegata *B*

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

74<sup>a</sup> RIUNIONE (7 dicembre 1950)

alla presente legge, effettuata agli industriali che li impiegano direttamente nella fabbricazione di tessuti, o nella trasformazione in filati cucirini o altrimenti preparati per la vendita al minuto, ovvero, nella produzione di filati binati, torti o ritorti di seta o di fibre tessili artificiali e sintetiche.

Le relative fatture di vendita, il cui rilascio è in ogni caso obbligatorio, sono soggette alla tassa ordinaria di bollo di cui all'articolo 52 della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, e debbono contenere la specifica indicazione che trattasi di filati acquistati per le produzioni di cui al comma precedente.

Per l'importazione dall'estero dei filati elencati nella citata tabella, allegato B, da parte di industriali che li destinano alle produzioni menzionate nel precedente primo comma, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura dell'uno per cento.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'articolo 7 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, prorogata dalla legge 29 dicembre 1949, n. 955, diceva: « Non costituisce entrata imponibile la vendita dei prodotti tessili (filati) elencati nella tabella allegato B della presente legge effettuata fino al 31 dicembre 1949 al fabbricante di tessuti che li impiega direttamente nella propria industria ».

C'è solo la sostituzione della parola « industriali » alla parola « fabbricanti ».

BERTONE. Mi pare più esatto dire fabbricanti di tessuti.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si è adottata questa diversa dizione per evitare il bisticcio causato dalle parole « fabbricante » e « fabbricazione ».

FORTUNATI. A me consta che si fabbricano tessuti anche in industrie che non hanno come scopo precipuo quello della fabbricazione di tessuti, in quanto i tessuti entrano nel ciclo generale della produzione di quelle aziende.

Ora, è una cosa ben diversa dire « fabbricanti di tessuti » e « industriali che li impiegano direttamente nella fabbricazione di tessuti ».

PRESIDENTE. Si potrebbe allora lasciare la dizione dell'articolo 7 della legge in vigore.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ho alcuna difficoltà ad accettare questa proposta.

TOMÈ, *relatore*. Io penso che dire: « effettuata agli industriali che li impiegano direttamente nella fabbricazione di tessuti » in ogni caso non potrebbe avere una interpretazione più estensiva. Credo che la volontà del legislatore, così come è stata concretata nel disegno di legge, comporti una equiparazione di concetto nelle due dizioni diverse, perchè fabbricante di tessuti è anche colui che fabbrica il tessuto perchè questo tessuto entri nella composizione di un prodotto più complesso.

BERTONE. Quando si dice: « industriali che li impiegano direttamente nella fabbricazione di tessuti », si dice una cosa che può essere profondamente diversa da « fabbricanti di tessuti ». Infatti vi può essere un industriale che fabbrica tessuti ma che ha anche altre produzioni collaterali e, siccome questi prodotti pagano una aliquota minore in quanto siano destinati alla fabbricazione di tessuti, si imporrà un'opera di controllo difficilissima. È perciò prudente mantenere la dizione « fabbricanti di tessuti ».

TOMÈ, *relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Faccio osservare che nel settore dei tessuti il controllo è rigoroso ed è effettuato anche da speciali agenti che controllano i cicli di lavorazione.

Ad ogni modo non ho difficoltà ad accettare il ritorno alla dizione dell'articolo 7 della legge.

ZOLI. Può darsi il caso di una industria a ciclo completo che non solo produce filati ma fabbrica tessuti. Alle volte, però, il tipo di filato prodotto può non prestarsi alle necessità della lavorazione di quei determinati tessuti donde la necessità per quelle industrie di comperare filati, anche di produzione estera.

Siamo noi in grado di impedire che sia rivenduto il filato comperato con quella particolare destinazione? Siete sicuri di potere effettuare un'efficiente controllo per evitare l'evasione all'imposta?

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ogni industria deve avere un magazzino con il registro di carico e scarico, che è permanentemente controllato dalla finanza. I filati acquistati debbono entrare nel magazzino e quindi sono controllati attraverso il registro.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

74ª RIUNIONE (7 dicembre 1950)

TOMÈ, *relatore*. Mi pare che la preoccupazione del collega Zoli non abbia fondamento economico, perchè se un industriale acquista il filato per rivenderlo si trova nella stessa identica situazione di colui che produce il filato solo per cederlo ad un'industria tessile. Economicamente non viene a trovarsi in una posizione di vantaggio. L'esenzione è solo per i filati destinati alla lavorazione successiva: all'atto della vendita per essere destinato alla lavorazione, questo filato che era stato precedentemente acquistato viene a trovarsi sullo stesso piano economico del filato direttamente prodotto per essere ceduto alla lavorazione.

FORTUNATI. Se un commerciante acquista filati per rivenderli paga l'imposta generale sull'entrata. Allora se un industriale acquista filati per rivendere filati, perchè non deve pagare?

PRESIDENTE. Il Sottosegretario ha già detto che c'è un registro di carico e scarico, dal quale risulta l'eccedenza che è uscita e sulla quale si deve pagare l'imposta.

LANZETTA. Potrebbe esserci un sistema migliore, per il controllo, che non il registro di carico e scarico: si potrebbe, cioè, assoggettare il filato all'imposta col diritto al rimborso per la parte trasformata.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il sistema del rimborso è molto macchinoso.

LANZETTA. Ma risponderebbe meglio alla situazione.

FORTUNATI. Mi pare che il chiarimento dato dall'onorevole Sottosegretario non sia del tutto persuasivo. Gli stabilimenti di una industria funzionano a reparti staccati, talora territorialmente distanti. Se l'industriale ha il magazzino dove fa arrivare i filati e poi lo stabilimento dove li utilizza, il magazzino filati non è sottoposto a nessun controllo.

Quindi non vi è che la soluzione proposta dal collega Lanzetta, perchè in questo caso tutti i filati debbono pagare l'imposta e ne sono sgravati nel momento stesso in cui vengono introdotti nello stabilimento per la lavorazione.

PERINI. Io credo che non valga la pena di adottare un sistema così macchinoso. Infatti ha giustamente osservato il relatore che dal punto di vista economico non c'è alcuna

differenza. Facciamo il caso concreto: quando io industriale acquisto una determinata partita di filati per la lavorazione non pago l'imposta sull'entrata; nel caso in cui, non usando il filato per la lavorazione, lo rivendo, il filato stesso viene assoggettato all'imposta. È avvenuto un passaggio a vuoto, ma dal punto di vista fiscale la tassa introitata è sempre la stessa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti la proposta di sostituire al primo comma dell'articolo 2 il seguente: « Non costituisce entrata imponibile la vendita dei filati elencati nella tabella allegato B alla presente legge, effettuata ai fabbricanti che li impiegano direttamente nella fabbricazione di tessuti o agli industriali che li impiegano nella trasformazione in filati cucirini o altrimenti preparati per la vendita al minuto, ovvero nella produzione di filati binati, torti o ritorti di seta o di fibre tessili artificiali e sintetiche ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione il secondo comma:

« Le relative fatture di vendita, il cui rilascio è in ogni caso obbligatorio, sono soggette alla tassa ordinaria di bollo di cui all'articolo 52 della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, e debbono contenere la specifica indicazione che trattasi di filati acquistati per le produzioni di cui al comma precedente ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo al terzo comma:

« Per l'importazione dall'estero dei filati elencati nella citata tabella, allegato B, da parte di industriali che li destinano alle produzioni menzionate nel precedente primo comma, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura dell'uno per cento ».

BERTONE. Evidentemente con questo comma si vuole eliminare una situazione di privilegio. Ora io domando, però, perchè si è ritenuto che questo uno per cento basti a togliere quello stato di privilegio che prima si lamentava e che si basava sulla discrepanza tra una esenzione totale e un'imposta del 2 per cento?

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

74ª RIUNIONE (7 dicembre 1950)

Se non riceverò chiarimenti convincenti, proporrò di portare la misura dell'imposta dall'uno al due per cento.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Passare da un'esenzione totale al 2 per cento è sembrato un passo troppo brusco.

TOMÈ, *relatore*. L'uno per cento è stato considerato sufficiente, perchè si sono presi in esame i componenti del filato. Attraverso il calcolo della quantità di materia prima impiegata, si è ritenuta sufficiente la percentuale dell'uno per cento per ristabilire l'equilibrio.

ZOLI. La tassa sulla materia prima si paga sull'intero, su tutta la materia grezza, che invece si riduce grandemente per il calo di lavorazione. Se io compro della lana grezza e su di essa pago il 2 per cento, causa l'elevatissimo calo di lavorazione, ho pagato in realtà il 4 per cento.

PERINI. Ritengo che non si possa prescindere dalla conoscenza di tutti quegli elementi che possano definitivamente chiarire la questione in esame. È verissimo che una materia greggia perde di peso nel corso della lavorazione, ma occorre anche tener presente che essa acquista moltissimo in valore: in altre parole, è verissimo che 10 chili di lana possono ridursi a 7 chili di prodotto, ma quei 7 chili di prodotto costano evidentemente molto di più dei 10 chili di lana greggia e l'imposta sull'entrata non viene pagata sul peso ma sul valore.

TAFURI. A mio parere, la ragione principale per cui nel caso in esame l'imposta generale sull'entrata è stata fissata nella misura dell'uno per cento sta nel fatto che si è voluta in tal modo sanare una sperequazione attualmente esistente.

Poichè, infatti, non è esente da imposta l'acquisto della materia greggia da parte del filatore, accadeva che il prodotto estero, nonostante le tariffe doganali, conservava il vantaggio di non aver pagato l'imposta appunto su quel primo passaggio e cioè l'imposta sulla entrata dovuta al momento dell'acquisto della merce grezza.

Ci si chiede perchè l'imposta venga allora fissata nella misura dell'uno per cento, anzichè del 2 per cento: evidentemente fatti i calcoli tra il valore del prodotto grezzo ed il valore

del prodotto finito, si è constatato che, grosso modo, l'uno per cento corrisponde esattamente all'aumento di valore del prodotto grezzo. Mi sembra quindi che i motivi che hanno ispirato la redazione del testo che abbiamo sott'occhio siano tali da indurci ad approvarlo, respingendo la richiesta di aumentare la misura dell'imposta dall'uno al 2 per cento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del senatore Bertone, tendente ad aumentare l'aliquota dovuta per l'imposta generale sull'entrata dall'uno al 2 per cento, nell'ultimo comma dell'articolo 2.

FORTUNATI. Dichiaro che il nostro Gruppo si astiene dalla votazione.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 2, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 3.

I corrispettivi pagati per la lavorazione presso terzi dei prodotti tessili di cui alla tabella allegato A, quando i prodotti ottenuti dalla lavorazione siano ugualmente compresi nella tabella stessa, sono soggetti all'imposta sull'entrata nella misura del 2 per cento.

#### Art. 4.

L'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento in base al volume degli affari a norma delle disposizioni in vigore è stabilita nella misura del 2 per cento, fatta eccezione per i prodotti e servizi soggetti ad aliquote speciali.

TAFURI. Mi sembra evidente che la disposizione contenuta nell'articolo 4 sia in diretto collegamento con le norme contenute nel disegno di legge sulla perequazione tributaria, che noi abbiamo già approvate, e sia ispirata al criterio di cercar di ottenere dichiarazioni quanto più è possibile veritiere sul volume degli affari quando l'imposta è corrisposta in abbonamento.

FORTUNATI. Se non erro, per l'imposta generale sull'entrata abbiamo delle norme che di-

spongono l'abbonamento obbligatorio, ma nulla vieta all'Amministrazione finanziaria anche in ogni altro caso di riscuotere l'imposta sulla entrata in abbonamento.

In linea teorica vi potrebbero quindi essere dei contribuenti i quali pagano più del 2 per cento. In altre parole, se un contribuente paga l'imposta sull'entrata in abbonamento paga il 2 per cento: se però il contribuente non paga l'imposta sull'entrata in abbonamento, ma a tariffa, *quid juris?*

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Faccio rilevare all'onorevole Fortunati che gli abbonamenti vengono stabiliti tassativamente con decreto del Ministro per determinate categorie. Il contribuente è tenuto a pagare in una forma o nell'altra a seconda di quanto dispone il decreto annuale del Ministro delle finanze.

FORTUNATI. Il decreto del Ministro delle finanze potrà stabilire le categorie, ma il quesito che io pongo all'onorevole Sottosegretario è questo: è vero o non è vero che per principio generale della legge regolatrice dell'imposta sull'entrata è sempre possibile all'Amministrazione finanziaria stipulare abbonamenti facoltativi per il pagamento del debito di imposta?

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La legge organica per l'imposta sulla entrata dà facoltà al Ministro di riscuotere annualmente l'imposta attraverso una esazione per abbonamento per determinate categorie, ma una volta che il Ministro abbia stabilito che una determinata categoria, per esempio i professionisti, paghino attraverso l'abbonamento, non può più stabilire il contrario.

FORTUNATI. Come si spiega il fatto che quando si presentano dei contribuenti per pagare l'imposta di consumo, per la stessa merce, alcuni hanno già assolto il debito della imposta generale sull'entrata ed altri no?

Perchè per la stessa merce si presentano contribuenti che hanno assolto il debito di imposta in abbonamento ed altri invece che assolvono il debito di imposta a tariffa?

Di più, se si pone il problema in termini di perequazione non si deve ridurre l'aliquota in abbonamento; altrimenti si dovrebbe proporre che l'aliquota dell'imposta generale sull'entrata per tutte le merci sia dell'uno per cento.

RUGGERI. Si divida allora l'aliquota per categorie e cioè per la categoria degli arti-

giani e dei rivenditori al minuto, uno per cento; con sede fissa due per cento; grossisti, anche se hanno negozio di vendita al minuto, tre per cento; perchè è evidente che quando si vanno a fare gli accertamenti per gli abbonamenti è più facile raggiungere un accertamento che sia ragguagliato alla realtà del volume degli affari nelle piccole strutture che non nelle grosse strutture. Improvvvisazione per improvvisazione, dato che questo disegno di legge deve essere discusso improvvisando, faccio questa formale proposta di emendamento.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il regime dell'abbonamento è regolato annualmente con decreto del Ministro delle finanze, in base ad una delega legislativa stabilita dalla legge organica generale, ed è adottato solo per quelle categorie per le quali l'accertamento diretto non riesce facile. Naturalmente, bisogna che questi abbonamenti si avvicinino il più possibile alla realtà e rispecchino all'effettivo volume degli affari. L'Amministrazione stabilisce una riduzione di aliquota per tutti coloro che vengono tassati attraverso l'abbonamento, appunto per invitarli a denunciare o a concordare un volume di affari effettivo e reale.

Ad ogni modo questa è una discussione che poteva essere fatta uno o due anni fa, quando è stato introdotto questo principio; l'innovazione quest'anno consiste solo in questo: che, mentre con la legislazione precedente, l'aliquota ridotta era riservata solo ad alcune categorie, oggi si estende a tutti coloro che pagano in abbonamento.

PERINI. Questo dell'abbonamento è un male necessario, lo sappiamo tutti. Non so neanche che effetti possa avere la riduzione dell'aliquota in rapporto alla sincerità delle dichiarazioni, perchè questa è un'imposta che si ripete dal consumatore e si ripete a tamburo battente; ma sotto l'aspetto della necessità di addivenire, per la maggioranza dei casi ad una certa uniformità di metodo, approvo l'articolo 4.

La proposta Ruggeri, secondo me, non risponde a criteri di giustizia distributiva, appunto perchè si tratta di un tributo che si ripercuote direttamente sul consumatore, indipendentemente dalla categoria cui appartiene il commerciante intermediario.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

74<sup>a</sup> RIUNIONE (7 dicembre 1950)

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento del senatore Ruggeri nel testo da lui proposto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 di cui è già stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

sulla *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1951.

(È approvato).

FORTUNATI. Il nostro Gruppo voterà contro il disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,45.